

## **Sentenza del 07/12/2021 n. 5608 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 4**

### **Intitolazione:**

*Notificazioni - Irreperibilità relativa - Giacenza della prima raccomandata presso la casa comunale - Mancanza dell'invio della raccomandata che comunica la giacenza - Avviso di giacenza immesso nella cassetta delle poste - Insufficienza.*

### **Massima:**

L'art. 1, comma 161, della legge 269/2006 nell'autorizzare gli enti locali a notificare i tributi di propria competenza anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno non esclude affatto la necessità di assicurare quelle garanzie di certezza e conoscenza da parte del contribuente, previste dall'ordinamento per gli accertamenti tributari per cui, in caso di irreperibilità relativa, la notificazione dell'avviso di accertamento, nel caso di specie da parte dell'AMA di Roma, deve avvenire in base all'art 60 del d.P.R. 600/73 e dell'art. 140 c.p.c. con l'invio della seconda raccomandata che avvisi della giacenza dell'accertamento presso la casa comunale. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 60 d.P.R. 600/73; art. 140 c.p.c.

### **Testo:**

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso in appello l'XXXX s.p.a. ha impugnato la sentenza della CTP di Roma n. 7868 depositata il 9.4.2018 che ha accolto il ricorso di D. M. S. avverso cartella di pagamento relativa a TARI anno 2013.

Infatti il Giudice di primo grado ha ritenuto che, mancando la prova della notifica dell'atto presupposto, costituito dall'avviso di accertamento dell'XXXX, ed in mancanza della costituzione in giudizio dell'ente impositore, dovesse essere annullata la cartella esattoriale, esclusa peraltro ogni responsabilità dell'ente della Riscossione, nei confronti del quale, costituito in giudizio, è stata pronunciata la compensazione delle spese di lite; l'XXXX risulta invece condannata al pagamento, nei confronti della contribuente, delle spese di giudizio.

Appella l'XXXX, sostenendo in premessa come non debba costituire pregiudizio la circostanza che in primo grado non si sia costituita; afferma poi che la notifica dell'avviso si è perfezionata per compiuta giacenza in data 26.11.2013, in quanto è stata immesso nella cassetta delle poste della contribuente l'avviso di giacenza della raccomandata, contenente l'accertamento, che non è stato possibile recapitare (art. 1 comma 161 della legge n. 296/06). Rileva come, in ogni caso, le attestazioni dell'ufficiale postale sono assistite da fede privilegiata. Deduce che la pretesa creditoria è basata sul fatto che la contribuente, proprietaria dell'immobile dal 9.11.2010, non ha presentato la dichiarazione per l'iscrizione nell'archivio delle utenze; che la motivazione si rintraccia appunto nell'atto di accertamento.

Costituitasi la contribuente, ha contestato l'assunto dell'XXXX, che cioè l'avviso fosse stato notificato "per compiuta giacenza"; infatti, trattandosi di atto equiparato ad atto giudiziario, andava seguita la procedura, se notificato per posta, dell'art. 8 c. 4 della legge 890/92, e cioè l'invio di raccomandata con l'avviso dell'avvenuto deposito del plico non potuto notificare: solo decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di trasmissione dell'avviso di giacenza, si sarebbe perfezionata la notificazione per posta. Nella fattispecie manca la prova della spedizione di tale raccomandata. L'avviso di accertamento quindi non poteva ritenersi notificato. Precisa infine la difesa della contribuente che in caso di eventuale soccombenza, l'appellata non potrà essere condannata al pagamento delle spese di giudizio, essendosi l'XXXX difesa in proprio e competendo solo il rimborso spese, ove risulti depositata apposita richiesta quantificata.

Alla camera di consiglio del 23 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con l'appello in epigrafe indicato l'XXXX s.p.a. ha impugnato la sentenza della CTP di Roma n. 7868 depositata il 9.4.2018 che ha accolto il ricorso di D.M. S. avverso cartella di pagamento relativa a TARI anno 2013.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Invero l'XXXX assume che l'avviso di accertamento è stato notificato per compiuta giacenza, non essendo stato possibile recapitarlo al contribuente ed avendo immesso nella cassetta delle poste l'avviso di giacenza della

raccomandata.

Tuttavia in caso di irreperibilità relativa la notificazione dell'avviso di accertamento deve di norma avvenire, in base all'[art. 60 del DPR 600/73](#) e del richiamato art 140 c.p.c., con l'invio di una seconda raccomandata che avvisi della giacenza della prima raccomandata presso la casa comunale; peraltro nel caso delle notifiche tramite posta la Corte di Cassazione ha precisato che la notifica per compiuta giacenza si perfeziona dalla data di spedizione della raccomandata di comunicazione dell'avviso di giacenza ( n. 19958/17 e 4049/18) applicandosi nella fattispecie, in via analogica, l'[art. 8 comma 4 della legge n.890/82](#). Il principio generale per la notificazione degli accertamenti tributari è cioè quello della certezza della conoscenza da parte del contribuente dell'imposizione e delle ragioni della stessa; in caso di irreperibilità relativa del destinatario l'ordinamento predispone una procedura che possa assicurare il minimo rischio possibile che il contribuente non sia venuto a conoscenza dell'atto; e quindi la doppia

raccomandata.

Considerato che nel caso in esame non sono state adottate le suddette garanzie, non può ritenersi che l'accertamento sia stato notificato all'appellato, con la conseguente illegittimità della cartella, per vizio dell'atto presupposto.

u00C8 appena il caso di aggiungere che l'[art. 1 comma 161 della legge 269/2006](#), nell'autorizzare gli enti locali a notificare i tributi di propria competenza, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, non esclude affatto la necessità di assicurare quelle garanzie di certezza della conoscenza dell'atto da parte del contribuente, previste dall'ordinamento per gli accertamenti tributari.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

## **P.Q.M.**

La Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di Roma, sezione quarta, respinge l'appello dell'XXXX, che condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2021, tenutasi col sistema misto, in presenza e videoconferenza, ai sensi dell'[art. 27 del d.l. 137/2020](#), convertito in [l.n.176/2020](#), e successive proroghe e modifiche; nonché in base al decreto del Presidente della CTR Lazio RSP/ 128/2020, prorogato ex lege e del decreto 19 ottobre 2021.